



Tribunale ordinario di Bari

Sezione dei giudici per le indagini preliminari

La presidente

Richiamato il proprio decreto n. prot. 32/20 datato 13 marzo 2020, con cui si riorganizzava l'attività giudiziaria fino al 21 marzo 2020, alla stregua delle norme contenute nel d.l. n. 11/2020 ed in base alle conseguenti disposizioni adottate dal Presidente del Tribunale lo stesso giorno 13 marzo (decreto n. 41/2020);

visto il successivo provvedimento adottato col n. prot. 34 il 23 marzo 2020 in conseguenza del prolungamento della sospensione dell'attività ordinaria, disposto fino al 15 aprile 2020 dal decreto legge n. 18/20, ed a seguito delle determinazioni correlativamente assunte dal Presidente del Tribunale col decreto n. 46/20 per regolamentare la gestione dell'attività giudiziaria non sospesa;

dato atto che:

1. il richiamato d.l. n. 18/20, all'art. 83 comma 6 indicava il 16 aprile 2020 come data a partire dalla quale sarebbe stata rimessa ai dirigenti degli uffici giudiziari l'individuazione delle *misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie ... al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone ...*;
2. l'art. 36 del d.l. n. 23 datato 8 aprile 2020 ha prorogato all'11 maggio 2020 il termine (del 15.4.2020) previsto dai commi 1 e 2 del d.l. n. 18/2020, conseguentemente spostando dal 16 aprile al 12 maggio 2020 l'epoca d'inizio del periodo emergenziale affidato alla regolamentazione dei singoli uffici, a norma del richiamato comma 6 dello stesso art. 83, fermo restando il termine finale del 30 giugno 2020;

letto il decreto n. 57/2020 con cui il 27 aprile u.s. il Presidente del Tribunale –in forza delle previsioni di cui ai commi 6 e 7 del citato art. 83- ha stabilito le misure organizzative da valere nel periodo 12 maggio-30 giugno 2020 anche in relazione alla trattazione degli affari giudiziari;

dato altresì atto che successivamente a tali determinazioni:

3. il 30 aprile è entrata in vigore la legge n. 27 del 24 aprile 2020, di conversione del d.l. n. 18/20, con modifiche;
4. l'1 maggio 2020 è entrato in vigore il d.l. n. 28 del 30 aprile 2020, che ha fissato al 31 luglio 2020 il termine (presumibilmente) conclusivo della legislazione emergenziale e -per quanto di interesse in questa sede- ha modificato sostanzialmente le modalità di svolgimento delle udienze;

ritenuto di dover adottare interventi organizzativi che diano concreta attuazione a quanto stabilito nel menzionato decreto presidenziale n. 57/20, con riserva di adeguare tale programmazione alle ulteriori indicazioni che perverranno in conseguenza delle ultime novelle legislative;

sentiti i colleghi di sezione, nel corso della riunione del 2 maggio u.s. e tenuto conto delle indicazioni emerse dalle interlocuzioni avvenute nei giorni 3 e 4 maggio con la Procura della

Repubblica di Bari (in persona del Procuratore aggiunto dr. Rossi) e con i Presidenti delle Camere penali di Bari, Trani e Foggia;

DISPONE

1- L'attività da svolgere

Tra le premesse poste a base del provvedimento presidenziale n. 57/20, si legge che *deve comunque essere assicurato lo svolgimento delle udienze che rientrano nelle previsioni dell'art. 83 comma 3 D.L. n. 18/2020 e che alle stesse possono aggiungersi anche quelle compatibili con le misure di prevenzione del contagio e con le risorse disponibili, così come indicato nella parte dispositiva, dovendosi per il resto ricorrere alla previsione di cui al comma 7 lett. g) dell'art. 83 più volte richiamato.*

Le previsioni di dettaglio contenute nei punti 15. e 34. del richiamato provvedimento stabiliscono poi che dal 12 maggio 2020 non saranno sospese le attività indifferibili indicate nel comma 3 dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020, nonchè:

- a- *le udienze relative a procedimenti a carico di soggetti sottoposti a misure custodiali allorché i termini (intermedi e non soltanto massimi) di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 304 c.p.p. scadano entro la data dell'11 novembre 2020;*
- b- *le eventuali ulteriori attività che secondo la valutazione del presidente di sezione necessitano di trattazione prioritaria.*

Il provvedimento presidenziale sopra numerato è stato oggetto di riflessione e discussione della riunione sezionale svolta in modalità *conference call* in data 2 maggio u.s., in esito alla quale si è ritenuto unanimemente che *le cause di sospensione che si sono andate susseguendo rischiano di far perdere di vista i termini di sottoposizione a misura cautelare e di prolungare oltremodo lo stato di restrizione della libertà degli imputati.*

Si è deciso, pertanto, che *tra le "ulteriori necessità oggetto di valutazione da parte del presidente di sezione" di cui al punto 34), debbano intendersi ricompresi tutti i processi con imputati sottoposti a misura cautelare, inclusi quelli per cui non siano intervenute sospensioni, sia quelli i cui termini di fase ex art. 303 c.p.p. cadano prima dell'11.11.2020 sia quelli post 11.11.2020;*

In buona sostanza, le attività indifferibili possono così riassumersi:

- a) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo,
- b) assunzione degli interrogatori di garanzia,
- c) procedimenti/processi in cui sono applicate misure di sicurezza detentive, ovvero è pendente la relativa richiesta di applicazione,
- d) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale, laddove vi sia stata dichiarazione d'urgenza da parte del giudice, su richiesta di una delle parti,
- e) processi a carico di soggetti sottoposti a misure custodiali allorché i termini (intermedi e non soltanto massimi) di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 304 c.p.p. scadano entro la data dell'11 novembre 2020
- f) processi con imputati sottoposti a qualsivoglia misura cautelare personale, a prescindere dalla richiesta dell'imputato o del difensore e qualunque sia la scadenza dei termini di fase.

I processi con imputati comunque "cautelati" (punti e)-f) saranno fissati e trattati in ordine di priorità: a cominciare da quelli in cui i termini ex art. 304 comma 6 c.p.p. sono destinati a scadere entro l'11 novembre 2020; a seguire i processi con scadenza termini ex art. 304 comma 1 e 2 c.p.p. entro la stessa data; quindi si passerà ai processi con termini di fase scadenti prima dell'11 novembre p.v. ed infine a quelli con termini di fase in scadenza in epoca successiva.

Per queste due ultime tipologie l'eventuale rinvio potrà essere disposto –in caso di richiesta dell'imputato o del difensore- entro il termine del 31 luglio 2020 (con conseguente sospensione dei termini a norma dell'art. 83 comma 9 del d.l. n. 18/20, convertito nella legge n. 27/20), salvo che non vi sia espressa richiesta di rinvio ad epoca successiva all'emergenza, potendosi in tal caso sospendere il processo fino alla data dell'udienza di rinvio ex art. 304 comma 1 lett. a).

2- L'organizzazione del lavoro

2.1- Le attività sospese

Tutte le attività non incluse nel precedente elenco saranno rinviate al periodo successivo al termine dell'emergenza sanitaria, con le modalità finora osservate (rinvio dei processi fuori udienza, dandone avviso con le modalità specificate al paragrafo 1. del precedente provvedimento n. 34/20 a firma della scrivente), stabilendo le date di rinvio alla stregua dei criteri di priorità previsti in tabella e di quelli fissati nel programma di gestione relativo all'anno 2020, come raccomandato al punto 16. del decreto presidenziale n. 57/20.

2.2- Le attività indifferibili

L'organizzazione del prossimo lavoro deve incentrarsi sulla prioritaria esigenza di tutelare la sicurezza personale e sociale mediante le seguenti cautele:

5. *prevedendo in ciascuna udienza un numero di procedimenti che consenta di evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone e consentire altresì l'osservanza delle altre indicazioni di carattere igienico-sanitario fornite dalle Autorità competenti (v. il menzionato punto 16.);*
6. *ripartendo i processi per fasce orarie congruamente distanziate e da comunicare tempestivamente alle parti (v. punti 20.-34. del decreto n. 57/20);*
7. *avvisando le parti che non sarà consentito l'accesso alla sede giudiziaria, e tanto meno all'aula d'udienza, prima dell'orario stabilito, anche al fine di assicurare la necessaria areazione degli ambienti tra un processo e l'altro.*

2.2.1- Le modalità di svolgimento delle udienze

Le udienze di convalida dell'arresto/fermo e gli interrogatori di garanzia continueranno a svolgersi "da remoto", con le modalità stabilite dal protocollo sottoscritto il 22 marzo 2020 dal Tribunale di Bari, dalla Procura della Repubblica di Bari, dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bari e dalla Camera penale di Bari, e d'intesa con l'Amministrazione penitenziaria, con la Questura e il Comando provinciale dei Carabinieri di Bari. Tanto più che tali modalità risultano ora in linea con le previsioni di cui al comma 12 bis dell'art. 83 della legge di conversione n. 27/20.

Quanto alle altre udienze (preliminari, camerali, trattazione di giudizi abbreviati) vanno fatte alcune premesse.

Il comma 12 dell'art. 83 del d.l. n. 18/20 stabiliva che, *ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 [ora 31 luglio 2020 -n.d.r.] la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis disp. att. c.p.p.*

In sede di conversione del decreto legge suddetto, all'art. 12 cit. si è aggiunto l'art. 12 bis, che introduce la possibilità di svolgimento da remoto anche per tipologie di udienze diverse da quelle concernenti persone in stato di custodia cautelare, con la seguente previsione: *le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.*

La norma specifica poi le modalità di partecipazione a tali udienze dei *soggetti assistiti*, stabilendo che *costoro, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore.*

Senonché, il decreto legge n. 28/20, entrato in vigore appena un giorno dopo la legge di conversione del d.l. n. 18/20, interpolando il richiamato art. 12-bis della legge stessa, ha escluso la possibilità di ricorrere al collegamento da remoto per *le udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, salvo che le parti vi consentano.*

La complessa trama normativa così composta rende, di fatto, assai limitata e del tutto residuale la possibilità che le udienze penali si svolgano da remoto, individuando come modalità ordinaria di svolgimento delle udienze:

- a. la *videoconferenza*, laddove vi debbano partecipare *persone detenute*,
- b. la celebrazione *in presenza*, per tutti gli altri casi.

Si aggiunga che non si è ancora potuto definire un contesto di regole condivise con gli altri attori processuali, che serva a dare concretezza e operatività alla cd. modalità da remoto, sia pure nei pochi casi in essa è astrattamente utilizzabile; sicchè, fino a diverse (e auspicabilmente concordate) determinazioni, si osserveranno le seguenti indicazioni, che rappresentano la risultante del confronto avvenuto tra i colleghi con il fondamentale apporto tecnico del MAGRIF dr. Mattiace.

2.2.2- Udienze da remoto

Ribadito che la partecipazione all'udienza degli imputati che si trovino in stato di custodia cautelare in carcere è assicurata mediante videoconferenza e con l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 146 bis disp. att. c.p.p., è bene precisare quanto segue.

1. Il difensore dell'imputato detenuto potrà partecipare all'udienza anche a distanza recandosi nel luogo nel quale l'imputato si trovi, a norma dell'art. 146 bis, comma 4 disp. att. c.p.p.;
2. Il difensore dell'imputato libero o sottoposto a misura cautelare personale diversa dalla custodia in carcere, che intenda avvalersi della facoltà di partecipare all'udienza mediante collegamento da remoto dovrà inoltrare la relativa richiesta scritta almeno tre giorni prima dell'udienza (all'indirizzo PEC che sarà specificato nell'avviso di fissazione dell'udienza), al fine di poter ricevere tempestiva comunicazione delle specifiche modalità tecniche da osservare per l'attivazione del collegamento.
3. La partecipazione mediante collegamento da remoto non potrà essere garantita nei processi con imputati liberi e altri sottoposti a "cautele" di carattere diversificato (misure custodiali e non), per la difficoltà tecnica, insuperabile con le risorse disponibili, di assicurare il contestuale, effettivo e reciproco contatto audio e visivo delle persone presenti in entrambi i luoghi, sì come richiesto dall'art. 146 bis, comma 3 disp. att. c.p.p..
4. Viceversa, in assenza di tali problematiche, cioè laddove nessuno degli imputati sia sottoposto a misura carceraria, i difensori potranno richiedere la partecipazione all'udienza mediante collegamento da remoto, con le modalità e nei termini prima indicati.
5. In tale ultima ipotesi l'imputato (che sia libero o sottoposto a misura cautelare non carceraria) potrà presenziare mediante collegamento da remoto, che avverrà mediante sistema *Teams*, esclusivamente dal luogo nel quale si trovi il difensore.

2.2.3- Udienze in presenza

Sebbene le udienze che si celebrano innanzi ai gip/gup non siano qualificabili come "pubbliche" (salva l'eccezione prevista dall'art. 441, comma 3, c.p.p.), sicchè ad esse non si attaglia propriamente la modalità di "svolgimento a porte chiuse", ex art. 472, comma 3, c.p.p., richiamato dall'art. 83 comma 12 della legge n. 27/20 esse dovranno rispettare immancabilmente i canoni prudenziali prima ricordati (distanziamento di sicurezza e fasce orarie).

A tal fine sarà necessario:

6. impegnare le aule munite di impianto MVC (per consentire la partecipazione in videoconferenza degli imputati detenuti) a prescindere dalla loro distribuzione tabellare ed in base alla rispettiva capienza massima (siccome accertata dal Responsabile del servizio di

- protezione e prevenzione¹), necessaria in relazione al numero di persone prevedibilmente partecipanti a ciascuna udienza;
7. celebrare nell'aula bunker di Bitonto i processi con un numero di parti incompatibile con la capienza massima dell'aula di più grandi dimensioni disponibile nella sede di via Dioguardi (aula B, se non impegnata per attività dibattimentali);
 8. stabilire fasce orarie diversificate anche nell'ambito dello stesso processo, qualora il numero cospicuo delle parti non consenta soluzioni alternative;
 9. comunicare le scansioni orarie (che dovranno essere congruamente distanziate) almeno 7/10 giorni prima, se possibile, in base alla data stabilita, e comunque con la massima tempestività (per le prime udienze fissate nella settimana prossima);
 10. pubblicare il calendario mensile delle udienze di tutti i giudici della sezione con congruo anticipo, a cominciare da quello relativo al mese in corso allegato al presente provvedimento.

Misure organizzative di carattere generale

In proposito, il richiamato decreto n. 57/20 tra l'altro stabilisce che:

- *al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 continua a sussistere la necessità di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone....;*
- *pertanto, è tuttora indispensabile limitare al minimo necessario la presenza in ufficio del personale di magistratura ed amministrativo;*
- *persiste quindi la necessità di predisporre idonei presidi di personale amministrativo per lo svolgimento dei servizi essenziali e delle attività di supporto alla giurisdizione;*
- *tali presidi debbono essere predisposti dai Dirigenti Amministrativi previa individuazione delle attività da rendere in presenza e con la finalità di garantire il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria consentita, anche avvalendosi della collaborazione dei responsabili delle singole cancellerie e/o uffici e tenendo altresì conto delle eventuali indicazioni all'uopo fornite dai presidenti di sezione ai quali spetta ex art. 47 quater Ord. Giud. la sorveglianza sull'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari...*

In linea con tali determinazioni, ma considerato il prossimo intensificarsi delle attività processuali (che riguarderanno sostanzialmente circa 95 processi a carico di 385 imputati – complessivamente- sottoposti a misura cautelare), i magistrati saranno presenti in ufficio nei giorni e per il tempo strettamente necessario alla celebrazione delle rispettive udienze ed all'espletamento delle attività urgenti e indifferibili (convalide, intercettazioni, valutazione di istanze ex art. 299 c.p.p. e di misure cautelari a carattere prioritario ecc.).

Pertanto, gli affari, anche urgenti, saranno assegnati secondo gli ordinari criteri tabellari e non più in base ai "turni interni".

Conseguentemente, saranno implementati i presidi di cancelleria, secondo le intese già raggiunte col direttore di sezione dr. Gentile.

Per ciò che concerne gli accessi alle cancellerie, si continuerà ad osservare quanto stabilito al paragrafo 4. del precedente provvedimento organizzativo n. 34/20, ferme restando le ulteriori disposizioni di dettaglio che saranno adottate dal direttore di sezione per migliorare il sistema di prenotazione telefonica già previsto.

1

AULA	CAPIENZA MAX
B	18
D	14
E	11
Bunker Bitonto	23 (difensori)+12 (imputati)+p.m./gup/cancelliere/stenotipista

DISPONE

che il presente provvedimento sia comunicato ai giudici ed al personale di cancelleria (con il calendario allegato), nonché, per opportuna conoscenza:

- al Presidente del Tribunale,
- al Procuratore della Repubblica,
- ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli avvocati ed ai Presidenti delle Camere penali del distretto.

Bari, 6 maggio 2020

La Presidente della sezione
Rosa Anna Depalo

